



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  
ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2953 del 2013, proposto da:  
Walid Ben Salah, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Miranda, con domicilio eletto presso Andrea Sciarillo in Roma, piazza Adriana N.5/C;

**contro**

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ancona (Sportello Unico per l'immigrazione),  
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

**per la riforma**

della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00144/2013, resa tra le parti, concernente  
diniego di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ancona  
(Sportello Unico per l'immigrazione);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito  
l'avvocato dello Stato Vessichelli;

Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata della controversia all'esito della camera di  
consiglio cautelare (art. 60 c.p.a.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. L'appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino tunisino presente in Italia con permesso di  
soggiorno per motivi di studio, scaduto il 25 gennaio 2011, il 9 febbraio successivo ha chiesto la  
conversione del permesso medesimo in permesso "per lavoro subordinato".

La domanda di conversione è stata respinta in base alla considerazione che l'art. 14 del d.P.R. n.  
394/1999 (regolamento di attuazione del t.u. immigrazione) consente la conversione del permesso di

soggiorno purché questo sia in corso di validità, mentre nella fattispecie il permesso era già scaduto quando ne è stata chiesta la conversione.

2. L'interessato ha presentato ricorso al T.A.R. delle Marche.

A seguito dell'ordinanza cautelare del T.A.R., l'amministrazione ha riesaminato il caso, ma ha confermato la decisione impugnata, rafforzandone la motivazione con il seguente argomento: a prescindere dalla data di formale presentazione della domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (9 febbraio 2011), sta di fatto che l'interessato non avrebbe comunque potuto presentarla prima del 3 febbraio 2011 (ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b, del d.P.C.M. 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2010) data, questa, ugualmente successiva alla scadenza del permesso originario per motivi di studio.

Il nuovo provvedimento è stato impugnato con "motivi aggiunti".

3. Il T.A.R. delle Marche, con sentenza n. 144/2013, ha respinto il ricorso per motivi aggiunti, dichiarando quello introduttivo "improcedibile" per sopravvenuto difetto d'interesse (in quanto il provvedimento impugnato originariamente era superato e assorbito dal secondo provvedimento).

4. L'interessato propone appello davanti a questo Consiglio.

L'amministrazione si è costituita.

In sede di trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ritiene di poter procedere alla definizione immediata a norma dell'art. 60, c.p.a..

5. Nel merito, si osserva che gli atti impugnati in primo grado si basano su una fondamentale premessa di diritto: e cioè che a norma dell'art. 14 del regolamento il permesso di soggiorno "per motivi di studio" non può essere convertito in permesso di soggiorno "per lavoro subordinato", qualora la conversione venga richiesta (come nella specie) successivamente alla scadenza del primo permesso.

L'appellante non contesta quel punto di diritto. Esso dunque si può considerare acquisito. Inoltre, l'appellante non nega che, di fatto, la domanda di conversione sia stata presentata quando il permesso per motivi di studio era già scaduto. E non nega neppure che per effetto del c.d. decreto flussi (D.P.C.M. 30 novembre 2010) quell'istanza non poteva comunque essere presentata prima del 3 febbraio 2011.

6. La difesa dell'appellante, invece, si concentra su una diversa circostanza di fatto: e cioè che quando il permesso di soggiorno per motivi di studio è giunto a scadenza (25 gennaio 2011) egli aveva già presentato una domanda di permesso di soggiorno "per lavoro autonomo" e che questa era ancora in fase di attesa quando è stata presentata la domanda di permesso di soggiorno "per lavoro subordinato" (va notato che quell'istanza di permesso di soggiorno per lavoro autonomo successivamente è stata respinta, e che contro il relativo provvedimento non è stato fatto ricorso).

La tesi è che la presentazione di quella domanda ("per lavoro autonomo") avesse fra l'altro l'effetto di prorogare la validità del permesso di soggiorno "per motivi di studio", non potendosi far gravare sull'interessato gli effetti del ritardo nella sua definizione. Di conseguenza l'originario permesso di soggiorno si dovrebbe considerare tuttora valido nel momento in cui è stata presentata la domanda di conversione "per lavoro subordinato" (9 febbraio 2011), ancorché formalmente la sua data di scadenza fosse già trascorsa.

Il Collegio ritiene che questa tesi sia infondata.

A tutto concedere, si può ammettere che la pendenza di una domanda di rinnovo o di conversione, tempestivamente presentata prima della scadenza dell'originario permesso di soggiorno, produca una

sorta di proroga *de facto* del permesso medesimo, nel senso che il soggetto non può essere considerato un clandestino e come tale perseguito o espulso. Ma altro è parlare di una proroga *de facto*, con questi limitati effetti, e altro sarebbe dire che la semplice pendenza di una domanda di rinnovo o di conversione sia equiparabile al possesso di un permesso di soggiorno con piena validità, e consenta al soggetto di esercitare tutti i diritti e le facoltà che presupporrebbero la vigenza attuale del titolo formalmente scaduto.

Si può anche ammettere che l'accoglimento tardivo di un'istanza del genere abbia effetto retroattivo (ove il ritardo sia imputabile alla p.a.), sanando tutte le irregolarità teoricamente verificatesi nel frattempo a motivo della inesistenza di un permesso di soggiorno in corso di validità. Il presupposto di tutto ciò, peraltro, è che la domanda, sia pur tardivamente, venga infine accolta in quanto ne sono stati riconosciuti tutti i presupposti.

Nel caso in esame, invece, quella prima domanda di conversione ("lavoro autonomo") non solo non era (ancora) stata accolta quando l'interessato ha presentato la domanda di conversione "per lavoro subordinato", ma non lo è stata mai, anzi è stata infine respinta.

7. Non si può dire neppure che fra le due domande di conversione vi fosse una qualche connessione o correlazione, per cui la pendenza della prima già anticipasse, in qualche modo, gli effetti della seconda. Si trattava, invece, di due procedure distinte ed autonome.

8. A maggior ragione si dovrebbe giudicare insostenibile la tesi di una proroga del permesso "per motivi di studio", qualora risultasse che l'interessato, al momento della scadenza, non possedeva più i requisiti per ottenerne il rinnovo (avere superato un certo numero di esami, etc.). In effetti è ragionevole interpretare il silenzio dell'interessato proprio nel senso che non vi fossero le condizioni per un rinnovo, tanto è vero che questo non è stato neppure richiesto. Ma se il permesso "per motivi di studio" non poteva essere rinnovato per mancanza dei requisiti, esso non poteva neppure essere rinnovato.

9. In conclusione, l'appello va respinto. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l'appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore  
Roberto Capuzzi, Consigliere  
Hadrian Simonetti, Consigliere  
Silvestro Maria Russo, Consigliere  
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
Il 23/05/2013  
IL SEGRETARIO  
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)